

RISCHIO TRAFFICO – Merci Pericolose**LEGGI NAZIONALI**

Decreto Ministero dei Trasporti 11 ottobre 2005: istituzione Commissione TPM

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 settembre 2005

Pubblicazione della traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2005 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005 in materia di trasporto di merci pericolose su strada.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 Agosto 2005: Recepimento ADR 2005

E' stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2005 (GU n. 219 del 20/09/2005) che recepisce la direttiva 2004/111/CE che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Con tale decreto viene recepita l'edizione 2005 dell'Accordo ADR.

La traduzione in lingua italiana degli allegati A e B dell'Accordo ADR sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non appena ultimata la traduzione del testo stesso. Si ricorda che l'applicazione delle disposizioni dell'edizione 2005 decorreva dal 1° gennaio 2005 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005, durante il quale potevano essere rispettate le prescrizioni dell'edizione precedente dell'Accordo ADR.

Decreto Legislativo 28 luglio 2004, n. 260

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. (Suppl. Ordinario n. 163)

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 giugno 2004

Modifica al decreto 6 giugno 2000, recante «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile».

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 giugno 2004

Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose».

Ministero dell'Interno Decreto 12 settembre 2003

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 settembre 2003

Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003.

Decreto Legislativo 11 agosto 2003, n.275

Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 giugno 2003

Recepimento della direttiva 2003/29/CE della Commissione del 7 aprile 2003 che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (testo rilevante ai fini SEE).

DM 20 giugno 2003

Recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

DM 29 maggio 2003

Modifiche alla composizione della commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti per l'effettuazione dei corsi per il rilascio dei certificati di formazione professionale ai conducenti che trasportano merci pericolose su strada.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 aprile 2003

Trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari.

Decreto Legislativo del 9 aprile 2003, n.113

Attuazione della direttiva 2000/62/CE che modifica la direttiva 96/49/CE, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Decreto Legislativo del 14 marzo 2003, n.65

Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

DM 18 dicembre 2002

Recepimento della direttiva 2001/6/CE della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (testo rilevante ai fini SEE).

DM 6 giugno 2002

Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada.

DM 27 febbraio 2002

Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

DM 27 febbraio 2002

Recepimento della direttiva 1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (testo rilevante ai fini SEE).

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 dicembre 2001

Modificazioni al decreto ministeriale in data 4 maggio 1995, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 dicembre 2001

Recepimento della modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose, ai fini del recepimento della direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2001 che modifica la direttiva 95/50/CE, del recepimento della rettifica alla direttiva 95/50/CE e della rettifica al decreto ministeriale stesso.

DM 21 dicembre 2001

Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 agosto 2001

Recepimento della rettifica alla direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Decreto Ministero della Sanita' del 18 maggio 2001

Recepimento della direttiva 2000/21/CE concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'art. 13, paragrafo 1, quinto trattino delle direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

DM 3 maggio 2001

Recepimento della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

DM 3 maggio 2001: modifica della direttiva 94/55/CE (Accordo A.D.R.)

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Controlli dei trasporti di merci pericolose su strada

Circolare n. 3184 Mot2/C/2001

Circolare N. 87/80 del 12/8/80. Cisterne e veicoli cisterna adibiti al trasporto su strada di merci pericolose. Applicazione dei Decreti Ministeriali 8.8.80; 9.8.80; 11.8.80; e dei relativi allegati tecnici Circolare N. 127/92 del 30/7/92 Disposizioni particolari per la costruzione e l'utilizzo di cisterne adibite al trasporto su strada di taluni rifiuti pericolosi appartenenti alle classi 3-6.1-6.2- 8 della classifica A.D.R.

Decreto Ministero Sanita' del 26 gennaio 2001

Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla direttiva 2000/32/CE.

DM 16 gennaio 2001

Modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1982 relativo ai materiali per la costruzione di cisterne per trasporto di merci pericolose.

Il D.M. 16 gennaio 2001 disciplina la periodicità delle verifiche e revisioni delle cisterne fisse (veicoli-cisterna e vagoni-cisterna), cisterne smontabili, veicoli-batteria e vagoni-batteria, destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti; stabilisce che essi, se di capacità superiore a 1.000

litri - come definite al marginale 10 014 dell'ADR ed al marginale 2.3.5 dell'appendice XI del RID - utilizzati per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata allo stesso.

Il D.M. Min.Trasporti 7 gennaio 1999 reca la codificazione del colore per l'identificazione delle bombole per gas trasportabili, stabilendo che alle bombole trasportabili per gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, come definite al marginale 2211 paragrafo [1] dell'ADR - con esclusione dei recipienti contenenti GPL e degli estintori - si applica un sistema di codici di colore, con lo scopo di identificare in maniera immediata il contenuto delle bombole stesse, od evidenziare i pericoli associati alle proprietà dei gas, o delle miscele di gas, trasportati. La colorazione distintiva dovrà essere applicata sull'ogiva della bombola, che dovrà essere verniciata con i colori di identificazione e l'eventuale lettera «N», come dettagliatamente specificato sulla norma UNI - EN 1089 - 3 dell'ottobre 1997. Il corpo cilindrico delle bombole non è interessato alla codifica e può essere colorato per altri scopi, tuttavia sono fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 3 gennaio 1990 relativo alle bombole per uso medicale.

D.Lgs.29 dicembre 2000 "Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniari conseguenti a violazioni del codice della strada"

Circolare Ministero Trasporti e Navigazione del 14 novembre 2000

Consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

Decreto Ministero Trasporti e Navigazione del 27 settembre 2000

Determinazione dei diritti a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

Circolare U.G.M n°A21 del 7 luglio 2000 - Domande di esame, definizione di carico/scarico e di incidente.

La Circolare precisa alcune disposizioni circa i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose, di cui al D.M. Min. Trasporti 6 giugno 2000, n. 82T, e D.M. Min. Trasporti 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 (Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti).

La Circolare, in sintesi, afferma che l'obbligo della prestazione del consulente alla sicurezza non sussiste - "per il momento", come testualmente reca a l'articolo 5.1, secondo capoverso di questa circolare - laddove si tratti di operazioni di carico delle merci che non coinvolgano personale della ditta produttrice o depositaria della sostanza pericolosa, mentre detto obbligo si trasferisce alla ditta per la quale lavora il personale che effettua materialmente l'operazione.

Decreto Ministero Trasporti e Navigazione del 4 luglio 2000

Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

Decreto Dirigenziale Prot. N1355/4915/10 20 giugno 2000 - Nomina commissioni esami per il consulente sicurezza merci pericolose.

Il Decreto reca l'individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Fermi restando i casi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), del citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente: a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa; il tutto per un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

Decreto del Ministero Trasporti e Navigazione del 6 giugno 2000

Norme attuative del decreto legislativo del 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

Il Decreto reca le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, riportato sopra. Esso, tra l'altro, stabilisce che i certificati di formazione professionale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, già uffici provinciali della M.C.T.C., sedi delle rispettive commissioni di esame.

Decreto del Ministro Sanita' del 19 aprile 2000

Creazione di una banca dati sui preparati pericolosi, in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 285, del 16 luglio 1998

D.M. 1° marzo 2000, n. 127 costituisce il regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il quale prevede che i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono istituiti presso le Regioni.

Decreto Legislativo del 4 febbraio 2000, n. 40

Attuazione della Direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

Il Dlgs dà attuazione alla direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, definendo "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose" ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite nei successivi articoli dello stesso D.Lgs. 40/2000.

Circolare del Ministero Trasporti e Navigazione del 6 marzo 2000, n. U di G. MOT n. A9 - prot. N. 513/4915/10

Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Modalità di rilascio del certificato provvisorio. Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente.

Decreto Ministero dell'Interno del 16 novembre 1999

Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante : Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8%.

D.M. 28 settembre 1999

Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE.

Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 334

Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Decreto Ministero Trasporti e Navigazione del 23 marzo 1999

Recepimento della direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997, relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Decreto Legislativo del 13 gennaio 1999, n. 41

Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Decreto Ministero Trasporti e Navigazione del 16 ottobre 1998

Proroga della validita' di norme nazionali per recipienti in pressione e cisterne per merci pericolose, nonche' per equipaggiamenti vari e speciali dei veicoli stradali per trasporto di merci pericolose.

Decreto Legislativo del 25 febbraio 1998, n. 90

Modifiche al decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Decreto Legislativo dell'8 novembre 1997, n. 389

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio

DM 7 luglio 1997

Disposizioni transitorie concernenti il trasporto sul territorio nazionale di merci pericolose appartenenti alla classe 9, ordinale 20°, della classifica ADR

Decreto Ministeriale del 15 maggio 1997

Recepimento della Direttiva n.96/86/CEE sul trasporto di merci pericolose.

D.M. 3 marzo 1997- Attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea, concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Decreto Legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52

Attuazione della direttiva n.92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (modif. con D.Lgs.25.2.98 n.90)

Legge 20 gennaio 1997, n. 16

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a 14, (l) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993

Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996

Recepimento della Direttiva n.94/55/CE sul trasporto di merci pericolose.

Decreto Ministero dell'Ambiente del 15 maggio 1996

Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne

DM 30 dicembre 1992, n. 571

Regolamento di attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europea n. 89/684/cee del 21 dicembre 1989 riguardante la formazione Professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano Merci pericolose su strada

Il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" all'art. 368. (Art. 168 Cod. Str.) intitolato "Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità" stabilisce che "è vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto. L'art. 369 stabilisce che le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, comma 10, del codice dall'art. 239".

Il D.P.C.M. 7 giugno 1991, n. 308 è il regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (abrogato dal D.Lgs. n. 22 del 5.2.97; esso dispone che le imprese esercenti il trasporto ferroviario sono autorizzate ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in conformità alle norme dallo stesso portate se munite dell'attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.

D.M. 22 febbraio 1990

Allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali ADR per
Il trasporto nazionale su strada di merci pericolose

Decreto Ministeriale del 20 dicembre 1989

Modificazioni e integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985 e 25 luglio 1987, n. 555, sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1989

Applicazione dell'art.12 del D.P.R. n. 175 del 17.05.1988. concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali

Decreto Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della Direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16.04.1987 n. 183.

Legge 5 agosto 1981, n. 502

Stabilisce che le norme contenute negli Allegati all'accordo europeo ADR e nei successivi emendamenti trovino immediata applicazione nei trasporti internazionali di merci pericolose su strada, all'atto dell'entrata in vigore degli emendamenti stessi, nei termini e nei tempi stabiliti nel suddetto accordo. I predetti allegati e successivi emendamenti sono pubblicati nella G.U. mediante appositi comunicati.

D.M.11 agosto 1980 - Cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose; approvazione del tipo; specifiche per le giunzioni saldate; materiali; modello del libretto; modello della dichiarazione di conformità del veicolo cisterna; modello della dichiarazione di conformità della cisterna.

D.M. 9 agosto 1980 - Norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli cisterna da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive.

Legge 12 agosto 1962, n. 1839

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), con annessi protocollo e allegati - Ginevra 30 settembre 1957

Codice della strada – art.168